

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

N. 13721/2023 R.G.

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

Nell'interesse del Prof. Patrizio Cianci, C.F. OMISSIS, rappresentato, difeso e meglio generalizzato, giusta procura speciale in calce al ricorso, al cui contenuto sui dati anagrafici si rimanda anche in sostituzione delle sopra indicate generalità in caso di errori o omissioni, dagli Avv. Michele Bonetti (C.F. OMISSIS) e Santi Delia (C.F. OMISSIS), che dichiarano di ricevere le comunicazioni di segreteria ai numeri di fax OMISSIS o alle *mails* OMISSIS elettivamente domiciliato in Roma, Via S. Tommaso d'Aquino, 47 (Studio Legale Avvocati Michele Bonetti & Santi Delia)

contro

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del Ministro p.t. e nei confronti dei controinteressati in atti

PER L'ANNULLAMENTO

- della griglia di valutazione della prova del Prof. Cianci Patrizio;
- dei verbali di estrazione delle tracce;
- della traccia della prova orale del candidato Cavaterra Francesco;
- della traccia della prova orale dal Prof. Cianci Patrizio;
- del verbale di svolgimento del colloquio orale del Prof. Cianci Patrizio;
- di tutti gli atti e documenti giunti tramite il riscontro all'istanza di accesso agli atti pervenuto in data 15 novembre 2023;
- di tutti gli atti e documenti giunti tramite il riscontro all'istanza di accesso agli atti pervenuto in data 8 gennaio 2024;
- di tutta la documentazione depositata in giudizio in data 20 novembre 2023;
- di tutta la documentazione depositata in giudizio in data 23 novembre 2023;
- della *“relazione RICORSO CON ISTANZA EX ART. 116, COMMA 2, C.P.A., avv. Michele Bonetti”* a firma della Dott.ssa Carla Deiana;
- della relazione ministeriale a firma della Dott.ssa Anna Carbona;

- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguenti rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti, nonché di tutti gli atti e documenti riportati nel fascicolo allegato.

**NONCHÉ PER L'ANNULLAMENTO DEI SEGUENTI ATTI IMPUGNATI CON L'ATTO
INTRODUTTIVO**

- del D.D. n. 499/2020 di indizione del *“Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”*;
- del D.D. n. 649 del 3 giugno 2020 avente ad oggetto *“Modifica del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”*;
- del D.D. 749 del 1 luglio 2020 avente ad oggetto *“Disposizioni integrative del decreto del Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 21 aprile 2020, n. 499, recante «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado»”*;
- del Decreto Dipartimentale n.23 del 5 gennaio 2022 avente ad oggetto *“Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499”*;
- degli esiti della prova orale di parte ricorrente comunicati in data 19 luglio 2023;
- dei verbali della prova pratica ed orale di parte ricorrente;
- delle schede di valutazione delle prove di parte ricorrente;
- della traccia estratta nel colloquio d'esame sostenuto in data 19 luglio 2023;
- dei quadri di riferimento della prova orale e dei criteri di valutazione della prova orale per la classe di concorso A017;
- del DDG n. 1227 del 04/08/2023 avente ad oggetto l'approvazione della *“Graduatoria A017 - per le regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria”*;

- del decreto dell'USR per il Lazio n. 1263/2023 avente ad oggetto "*procedura ordinaria – DD 499/2020 e ss.mm. ed ii. – RETTIFICA GRADUATORIA - A017 – Disegno e storia dell'arte per la Regione Lazio*";
- dell'Avviso Prot. n. 52124 del 10-10-2023 avente ad oggetto "*Avviso - Convocazione alla sessione suppletiva di prova orale CdC A017 - DD n. 499/2020*";
- dell'avviso Prot. n. 12957 del 09-03-2023 avente ad oggetto "*AVVISO Concorso bandito con decreto 499/2020 "Ordinario 2020" Rettifica Indicazioni prova pratica CdC A017*";
- dell'avviso Prot. n. 12490 del 08/03/2023 avete ad oggetto "*Concorso ordinario - DD 498/2020 e ss.mm. ed ii. - Convocazione prove orali e presentazione titoli non autocertificabili - CdC A017*" con cui il ricorrente veniva convocato a sostenere la prova orale per il giorno 19 luglio 2023";
- dell'avviso Prot. n. 8762 del 27/02/2023 avente ad oggetto "*Concorso bandito con decreto 499/2020 Ordinario 2020 - Avviso prova pratica C.d.C. A017*" con cui il ricorrente veniva convocato a sostenere la prova pratica per il giorno 30 marzo 2023;
- del mancato riscontro all'istanza di accesso agli atti;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguenti rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti, nonché di tutti gli atti e documenti riportati nel fascicolo allegato.

IN FATTO

1. Parte ricorrente prendeva parte al "*concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado*" di cui al D.D. n. 499 del 21 aprile 2020 e D.D. n. 649 del 3 giugno 2020, per la classe di concorso A017 – Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado.

Il Prof. Cianci sosteneva e superava la prova scritta e veniva ammesso alla

successiva prova orale che, da bando, per la classe di concorso in questione comprendeva anche l'espletamento della prova pratica e di un colloquio orale.

L'esito positivo del concorso si determinava con il superamento della prova orale, conseguendo un punteggio minimo 70/100, valutazione determinata dalla media aritmetica tra il punteggio della prova orale ed il punteggio della prova pratica.

La prova orale, difatti, ai sensi dell'art. 6 del citato D.M. n.326/2021, "*è valutata al massimo 100 punti e superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti*".

In data 30 marzo 2023 il Prof. Cianci sosteneva la prova pratica, scrivendo ben cinque pagine di teoria del disegno geometrico e della sua storia in maniera estremamente esaustiva.

All'esito del successivo colloquio orale, svoltosi in data 19 luglio 2023, il ricorrente apprendeva di non aver ottenuto un punteggio utile al superamento della prova orale e, dunque, di non aver superato il concorso ordinario per la classe di concorso A017, avendo ottenuto il punteggio di 63,5 su un minimo di 70 punti.

2. Numerose, durante l'espletamento della prova orale, sono state le irregolarità perpetrate da parte della Commissione.

2.1. In primo luogo si rileva come la traccia di discussione somministrata al docente, avente ad oggetto "*L'uso della luce nelle opere di Jan Vermer*", era stata già estratta e somministrata ad un altro candidato.

Parte ricorrente, a seguito di espressa istanza di accesso agli atti, in data 8 gennaio 2024 veniva in possesso della traccia estratta dal Prof. Cavaterra la quale è sostanzialmente identica a quella estratta dal Prof. Cianci.

Entrambe le tracce, difatti, hanno il medesimo oggetto ("*L'uso della luce nelle opere di Jan Vermer*") ed entrambe le tracce chiedono di svolgere una lezione in una classe IV del liceo scientifico in presenza di un alunno BES. L'unica differenza presente tra le due tracce è la natura del BES (da un lato BES DVA con disabilità ipovedute, dall'altro BES svantaggio linguistico).

Nel bando del concorso si esplicita che i candidati non devono discutere la stessa

prova, ma questa deve necessariamente essere diversa. Difatti, l'art. 9, comma 2, del bando di concorso precisa che *“I temi delle prove orali sono predisposti da ciascuna commissione giudicatrice secondo il programma di cui all'Allegato A del Decreto Ministeriale. Le commissioni le predispongono in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla prova. Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, 24 ore prima dell'orario programmato per la propria prova. **Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi**”*.

Vi è, dunque, una palese violazione delle disposizioni del bando.

2.2. Per quanto concerne la vicenda specifica di parte ricorrente si rappresenta come, prima di iniziare l'esposizione orale sulla traccia estratta, uno dei commissari, il Presidente Nicola Armignacca, attualmente dirigente scolastico del Liceo Artistico Argan Roma, abbia somministrato all'odierno ricorrente una domanda di legislazione scolastica, riguardante l'anno di prova per l'insegnamento e fuori programma in quanto, come noto, il bando prevede che il colloquio orale debba consistere nell'esposizione di una lezione simulata.

L'Armignacca, invece, chiedeva insistentemente riferimenti normativi e minuzie relative all'espletamento dell'anno di prova a cui, in ogni caso, il Cianci rispondeva.

La commissione dunque, oltre a non rispettare i parametri previsti dal bando, dapprima con la somministrazione di una domanda di legislazione scolastica e successivamente con la mancata valutazione di alcuni parametri valutativi, ledeva il diritto del candidato di essere valutato su tutti gli ambiti riportati nel bando.

Tale quesito, nonostante la richiesta del Cianci, non veniva verbalizzato ma, senza dubbio alcuno, lo stesso ha inciso sulla valutazione complessiva del candidato.

È noto, difatti, che da bando la prova orale *“consiste nella progettazione di una attività didattica, comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle TIC”* (art. 8, comma 7, del bando), al candidato, invece, veniva somministrato un quesito non previsto da bando né dal quadro di riferimento della prova orale per

la classe di concorso A017 nel quale si legge chiaramente che *“La prova è così strutturata: 1.) progettazione di una attività didattica, comprensiva dell’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche e di esempi di utilizzo pratico delle tecnologie digitali; 2.) accertamento della capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue”*.

In nessun punto, dunque, è previsto che al candidato potesse essere somministrata una domanda di legislazione scolastica, e ciò appare palese anche dalla semplice analisi della griglia di valutazione della prova che, tra gli ambiti, riporta *“1. Capacità di progettazione appropriata, contestualizzata ed attrattiva dal punto di vista didattico; efficace anche con riferimento alle TIC, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti”*; *“2. Padronanza dei contenuti disciplinari in relazione alle competenze metodologiche”*; *“3. Qualità dell’esposizione convincente, fluida e ben strutturata; correttezza linguistica e terminologica nell’interlocuzione con la commissione”*; *“4. Interazione orale: comprensione e produzione in lingua inglese su argomenti di ordine generale, accademico e professionale con riferimento almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento”*.

Tali quattro ambiti sono quelli entro cui vengono rigorosamente inquadrare le valutazioni e, come è chiaro, in nessuno di questi è idoneo a valutare il primo quesito somministrato al ricorrente e riguardante la legislazione scolastica.

2.3. Passando alla traccia estratta, il Prof. Ciani nell’espone l’argomento sottopostogli si impegna a rispettare quanto previsto dal bando e soprattutto quanto indicato dalla griglia di valutazione che, si ricorda a noi stessi, viene portata a conoscenza del candidato prima del concorso, proprio per dare a questo la possibilità di preparare la lezione simulata in modo coerente rispetto ai criteri di valutazione (Ambiti – Indicatori – Descrittori di livelli) e a cui dunque il Prof. Ciani si è scrupolosamente attenuto.

All’inizio dell’esposizione della lezione simulata, per la quale il Ciani aveva

redatto il file PowerPoint già depositato in atti, si riscontravano immediatamente problemi tecnici ed informatici che palesavano l'inidoneità dei supporti messi a disposizione dei candidati.

Dopo alcuni minuti di attesa, considerando che il file PowerPoint non si apriva, la Commissione chiedeva al Cianci di esporre la lezione senza supporti tecnici, utilizzando esclusivamente la monografia di Vermer che il candidato aveva con sé per motivi di studio. La commissione, in poche e semplici parole, invitava il candidato a parlare esclusivamente del libro senza tenere conto della circostanza che la traccia richiedeva, invece, di esporre una lezione simulata.

Invero, già da questa richiesta, si comprende come la Commissione fosse più orientata ad una mera valutazione del candidato da un punto di vista meramente accademico piuttosto che ad una valutazione del candidato come "docente". La richiesta della commissione difatti, ometteva del tutto ogni valutazione della lezione simulata con uso delle metodologie, degli strumenti tecnologici ecc., come richiesto nel bando e nella traccia, prediligendo la mera conoscenza dell'artista. Dinanzi a tale richiesta il ricorrente manifestava perplessità proprio deducendo che, in tal modo, la commissione non avrebbe potuto valutare l'uso delle metodologie didattiche e degli altri strumenti richiesti da bando, cosa che avrebbe potuto fare solo utilizzando il powerPoint. È ovvio ed evidente che l'utilizzo del supporto all'uopo predisposto dal candidato in perfetta aderenza ai criteri di valutazione, era strettamente necessario e richiesto espressamente dalla *lex specialis*.

Il candidato dopo alcuni minuti riusciva a superare i problemi tecnici ed ad iniziare l'esposizione della lezione simulata.

2.3.1. Come si può verificare anche dalla documentazione riportata in atti e contenente il file PowerPoint predisposto dal Prof. Cianci, il ricorrente ha esposto la sua lezione in aderenza agli elementi posti in luce nella griglia di valutazione della prova, mettendo in risalto il contesto classe, la presenza di un alunno BES con svantaggio linguistico, competenze europee, indicazioni Nazionali, pecup,

competenze trasversali, verifica e valutazione prerequisiti, formativa e sommativa riferendosi alla valutazione dei pedagogisti Ausubel, Bloom, Bruner costruttivismo Von Foester ecc., dimostrando di avere ampiamente le abilità richieste al contesto di riferimento.

Venivano altresì trattate le metodologie didattiche flipped classroom, Just Time, lezione partecipata, cooperative learning, Learning by doing e molto altro, specificando la teoria e i metodi di tali metodologie.

Veniva proposta una spiegazione degli artisti che hanno influenzato Vermeer, Jan Van Eyck e gli artisti primitivi fiamminghi; veniva altresì trattato il barocco olandese di Rembrandt, Fabritius e i punti fondamentali della pittura dell'artista anche in relazione alla luce diffusa diversa da quella di Rembrandt, Caravaggio e altri. Si argomentava sull'uso della pittura ad olio, uso della camera oscura, uso del pointillè, uso del blu lapislazzuli, uso dello sfondo nero nei ritratti (inventore Jan Van Eyck,) ripreso anche dai pittori Italiani come Antonello da Messina, il simbolismo nelle opere e il concetto "del quadro nel quadro" e molto altro, fino ad arrivare a riferimenti attuali a "la ragazza dell'orecchio di perle" con l'opera dello Street artist Banksy che ha reinterpretato l'opera di Vermeer.

L'esposizione del Cianci, dunque, era dettagliata e originale e ha dimostrato, peraltro, il corretto utilizzo dei TIC (il powerPoint è pregno di elementi costruiti in app dal ricorrente), Google moduli, Canva video lezione realizzata dal docente, Artesplorando, Canva verifiche con questionari creati dal docente cartacei, realizzazione del giornale sul tema di Vermeer già impaginato dal docente, creazione degli alunni di una mostra virtuale attraverso l'app Artsteps.

L'esauritiva esposizione del Cianci, tuttavia, veniva valutata complessivamente non sufficiente e ciò senza che gli stia stata data la possibilità di comprenderne le ragioni.

Il Cianci, peraltro, riscontrava una perdurante "distrazione" dei Commissari che, durante la sua esposizione, parlavano tra di loro di argomenti non attinenti alla prova e persino usavano il loro cellulare. Addirittura, durante l'esposizione delle

griglie di valutazione, il Presidente rispondeva al telefono e, senza ascoltare le argomentazioni del candidato, affermava che nell'esposizione vi fosse "troppa pedagogia". In tal modo al candidato, che aveva risposto seguendo quanto richiesto dal bando e dalla griglia di valutazione, non veniva permesso di concludere compiutamente la propria dissertazione.

All'esito della prova orale, veniva comunicato al candidato il voto finale che, come previsto per la classe di concorso di interesse, era rappresentato dalla media tra la prova pratica e la prova orale.

3. Il voto riportato pari a 63,5 non consentiva a parte istante di collocarsi in posizione utile e superare il concorso.

Al riguardo si ribadisce come il prof. Cianci abbia sviluppato la propria traccia sacralizzandola in un PowerPoint, come richiesto nella traccia di esame e dalla commissione durante l'estrazione della traccia.

Altresì dell'esito della prova pratica la commissione si complimentava con l'odierno ricorrente per l'ottima prova; circostanza che rende ancor meno chiara la vicenda nella misura in cui la media dei voti tra la prova pratica e la prova orale risultava essere 63.5, impedendo quindi di raggiungere il punteggio minimo di 70. Invero come già rappresentato la Commissione, durante l'esposizione del Cianci, lo invitava più volte a non esporre la lezione e a limitarsi a parlare unicamente della luce nelle opere dell'autore come se si trattasse di un esame accademico o universitario e non di un concorso volto a saggiare le capacità didattiche di un insegnante.

Il bando prevede che i candidati devono preparare una "lezione simulata" proprio per vagliare le capacità di progettazione di una lezione, i metodi didattici, la padronanza dei contenuti didattici ecc. Chiedere ai candidati di concentrarsi solo sull'esposizione di un argomento come fosse un esame universitario e non concentrarsi anche sugli aspetti didattici, invero, non solo rende impossibile dare la relativa valutazione sulla griglia ma snatura la *ratio* stessa della prova.

Anche sulla base di tale circostanza diventa a dir poco difficile comprendere le modalità e le motivazioni con cui è stata effettuata la valutazione del ricorrente, il quale in sede di prova pratica aveva ottenuto un punteggio di 77/100, dimostrando di avere le qualità, le conoscenze e le capacità per superare il concorso di cui trattasi e che poi, in sede di colloquio orale - di fronte una commissione che lo ha messo dinanzi a problemi tecnici, continue interruzioni, a commissari che hanno risposto al telefono, parlato tra loro di argomenti non attinenti al colloquio, somministrato domande non previste e richiesto di esporre l'argomento in modo diverso rispetto a quanto previsto dal bando - è stato, invece, bocciato.

4. Ad ogni modo, ferme le deduzioni che precedono, si specifica come la valutazione della prova pratica del Cianci sia stata assolutamente sommaria in quanto non veniva corretta prima dell'inizio della prova orale bensì durante l'esposizione in inglese, e questo sicuramente non era confacente all'esame di un complesso elaborato tecnico che richiede una valutazione analitica.

A ciò si aggiunga che dal confronto tra gli elaborati svolti da altri candidati che hanno avuto valutazioni anche superiori a quella del ricorrente (è l'esempio del candidato 2 e del candidato 4) e l'elaborato pratico del Cianci, non vi sono difformità, motivo per il quale anche sotto tale aspetto, si censura l'operato della Commissione e si chiede la rivalutazione della prova pratica.

Il mancato superamento della prova orale, dunque, è illegittimo e deve essere annullato per i seguenti

MOTIVI

I. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO. INGIUSTIZIA ED IRRAGIONevolezza MANIFESTA. ERRATA E FALSA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL BANDO E DEI QUADRI DI RIFERIMENTO. ERRORE NELL'OPERATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ E BUON ANDAMENTO. ECCESSO DI POTERE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA I PARTECIPANTI AL CONCORSO. ERRATA APPLICAZIONE DEL D.D. N. 499/2020. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST.

1. Come esposto la procedura concorsuale risulta viziata per plurime irregolarità attinenti allo svolgimento della prova e alla somministrazione dei quesiti, in quanto le disposizioni del bando sono state totalmente disattese dalla Commissione.

1.1. Si rileva come la traccia di discussione somministrata al docente, avente ad oggetto “*L’uso della luce nelle opere di Jan Vermer*”, fosse già stata estratta nella stessa giornata da un altro candidato. Tale circostanza è comprovata anche dal riscontro all’istanza di accesso agli atti pervenuto in data 8 gennaio 2024 e da cui è stato possibile visionare la traccia estratta dal Prof. Francesco Cavaterra la quale è identica a quella estratta dal ricorrente.

È noto che al fine di assicurare i principi di trasparenza, d’imparzialità e della par condicio tra i candidati, la predisposizione, nonché il successivo sorteggio delle prove da sottoporre ai concorrenti debba seguire specifiche disposizioni.

La pena prevista, in caso contrario, è infatti quella dell’annullamento delle prove illegittimamente svolte.

In tal senso, il bando di concorso più volte richiamato è chiaro nello statuire che i candidati non debbano discutere la stessa prova e che questa debba necessariamente essere diversa. Ciò si evince dalla semplice lettura dell’art. 9, comma 2, del bando di concorso il quale precisa che “*I temi delle prove orali sono predisposti da ciascuna commissione giudicatrice secondo il programma di cui all’Allegato A del Decreto Ministeriale. Le commissioni le predispongono in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla prova. Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, 24 ore prima dell’orario programmato per la propria prova. **Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi***”.

Per ciò che riguarda il caso di specie si prospetta, dunque, una palese violazione della predetta disposizione.

Come può dedursi in maniera evidente dalla documentazione in atti, in data 18 luglio 2023 veniva estratta la traccia che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto

sostenere durante la prova orale, la cui discussione si teneva il giorno successivo. Il colloquio d'esame prevedeva la progettazione di un'attività didattica, cioè la simulazione di una vera e propria lezione frontale, nel caso di specie avente ad oggetto l'argomento de *“l'uso della luce nelle opere di Jan Vermeer”*.

La medesima traccia veniva tuttavia estratta, nell'arco della stessa giornata, da un altro candidato, che si sarebbe trovato a sostenere il colloquio nello stesso frangente del Prof. Cianci.

Tale attività non può che considerarsi necessariamente viziata. Difatti, l'esplicito riferimento del bando alla preparazione di tracce tra loro diverse, per un quantitativo addirittura pari al triplo dei soggetti sottoposti ad esame, come pure la successiva estromissione delle tracce già estratte da quelle sorteggiabili per i futuri candidati, non lascia dubbi ad attività ermeneutica alcuna, circa l'impossibilità che il colloquio orale dei concorrenti venga valutato sulla base di identico tema.

Non si capirebbe perché, altrimenti, la commissione giudicatrice dovrebbe prevedere un numero di domande *“pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla prova”*, se non per garantire una eterogeneità dei temi da far esporre.

Oppure, se fosse legittimo consentire ai candidati, per di più se in concorso tra loro, di poter effettuare la dissertazione sul medesimo argomento d'esame non avrebbe senso la previsione per cui *“le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi”*.

Una diversa lettura del bando contrasterebbe con il significato della norma della *lex specialis*, che esclude, lo si ribadisce, che le tracce d'esame possano essere analoghe.

D'altra parte, può pure sostenersi che la somministrazione di tracce praticamente uguali a due soggetti diversi, nell'arco di un frangente di tempo molto breve, determini una comparazione diretta tra i due candidati, finendo per preferire o l'uno o l'altro soggetto ed eludendo quella che è invece la finalità stessa della prova orale, di accertare oggettivamente l'aspetto contenutistico, di conoscenza

degli argomenti trattati dall'aspirante docente, di padronanza delle discipline, preparazione e tenuta della classe.

1.2. Entrando più nello specifico si riportano le due tracce estratte.

La traccia estratta dal Prof. Cianci recita quanto segue: ***“TRACCIA COLLOQUIO D’ESAME: L’uso della luce nelle opere di Jan Vermeer. La lezione dovrà essere strutturata prevedendo la composizione del gruppo classe di 26 alunni con la presenza di un BES linguistico di una classe IV del liceo scientifico”***.

La traccia estratta dal Prof. Cavaterra invece recita quanto segue: ***“TRACCIA COLLOQUIO D’ESAME: L’uso della luce nelle opere di Jan Vermeer. La lezione dovrà essere strutturata prevedendo la composizione del gruppo classe di 20 alunni con la presenza di un alunno ipovedente di una classe IV del liceo scientifico”***.

Dalla semplice lettura delle due tracce è evidente come il quesito sia IDENTICO. Entrambe le tracce somministrate ai due candidati chiedono di svolgere una lezione in una classe IV del liceo scientifico in presenza di un alunno BES.

L’unica differenza, assolutamente non sostanziale e non rilevante, presente tra le due tracce è la natura del BES (da un lato BES ipovedente e dall’altro BES linguistico).

Le differenze citate non sono rilevanti al punto da far ritenere le tracce diverse. Difatti, la natura del BES indicata nella traccia non comporta una sostanziale differenza nello svolgimento della lezione.

Per quanto si tratta di due bisogni educativi speciali diversi rispetto alla tipologia, nei fatti e in ciò che la traccia richiedeva, non ci sono differenze di sorta rispetto alla lezione da prospettare. Semplicemente, un BES linguistico richiede la predisposizione di un piano didattico personalizzato e non richiede un sostegno didattico. Nell’alunno BES ipovedente, invece è richiesta la presenza di un docente di sostegno, **tuttavia, le metodologie usate in termini di supporto sono identiche**, inerenti al tema della traccia e alla struttura della lezione in generale.

Per tale motivo, dunque, essendo le due tracce identiche, la prova somministrata è illegittima in quanto difforme rispetto alle disposizioni del bando.

2. A tale aspetto si aggiunga che, da bando, la prova orale *“consiste nella progettazione di una attività didattica, comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle TIC”* (art. 8, comma 7, del bando).

Tuttavia, come premesso, se si guarda ai fatti, la valutazione della prova è avvenuta avendo riguardo al solo contenuto dell'esposizione orale, in termini di preparazione teorica sugli argomenti predisposti, e non invece in base una complessiva analisi dei metodi di insegnamento e capacità di gestione degli alunni aventi particolari esigenze.

Pertanto, ciò rafforza la palese irrilevanza della specificazione relativa alle due categorie di studenti e della differenza tra i bisogni educativi (l'uno presentava un BES DVA con disabilità ipovedute e l'altro un BES per svantaggio linguistico) conseguentemente dimostrando l'analogia tra le due tracce che, nella sostanza, presentavano lo stesso oggetto.

Al Cianci, per di più, veniva somministrato un quesito completamente “fuori programma” e non previsto da bando né dal quadro di riferimento della prova orale per la classe di concorso A017.

L'art. 8 del D.D. n. 499/2020 prevede ai commi 6 e ss. che *“6. I candidati che, ai sensi dei commi 2 e 4, hanno superato le prove scritte, sono ammessi a sostenere la prova orale, i cui temi sono predisposti dalle commissioni giudicatrici. 7. La prova orale per i posti comuni e' finalizzata all'accertamento della preparazione del candidato secondo quanto previsto dall'Allegato A di cui al Decreto Ministeriale e valuta la padronanza delle discipline, nonche' la capacita' di progettazione didattica efficace, anche con riferimento alle TIC, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti. La prova orale ha una durata massima complessiva di 45 minuti, salvo quanto previsto al comma 8, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art.*

20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e consiste nella progettazione di una attività didattica, comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle TIC. Per le classi di concorso A-24 e A-25 la prova orale e' condotta nella lingua straniera oggetto di insegnamento. La commissione interloquisce con il candidato e accerta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, ad eccezione dei candidati per le classi di concorso A-24 e A-25 per la lingua inglese. 8. L'Allegato A al Decreto Ministeriale individua le classi di concorso per le quali, ai sensi dell'art. 6, comma 4 del Decreto Legislativo, e' svolta, nell'ambito della prova orale, la prova pratica e ne definisce i criteri di predisposizione da parte delle commissioni giudicatrici e le tempistiche di svolgimento. 9. Per la valutazione della prova orale la commissione ha a disposizione un massimo di 40 punti. La prova orale e' superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 28 punti su 40. 10. Nei casi di cui al comma 8, la commissione ha a disposizione 40 punti per la prova pratica e 40 punti per il colloquio da condursi ai sensi del comma 7. Il voto della prova orale e' dato dalla media aritmetica delle rispettive valutazioni. Superano la prova orale i candidati che conseguono un punteggio complessivo minimo di 28 punti su 40”.

La Commissione, dunque, ha agito in totale violazione dei più basilari principi previsti dal bando di concorso ledendo gravemente la posizione del Prof. Ciani il quale ha subito una valutazione su quesiti che non potevano essere somministrati: l'uno (legislazione scolastica) perché fuori programma, l'altro (quello estratto) perché già somministrato ad altro candidato e dunque doveva essere escluso dalla successiva estrazione.

Tutta la prova orale, dunque, è stata segnata da pesanti illegittimità e violazioni del bando.

3. Dalla lettura dell'art. 97 della Costituzione si ricava che tutta l'azione amministrativa si permea dei principi tipici della legalità, del buon andamento e

della imparzialità. Il concorso deve, pertanto, svolgersi con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento.

Non vi sono, nel caso di specie, "mere" violazioni di principi generali, ma vi sono, altresì, da evidenziare violazioni della *lex specialis*, con specifico riferimento al D.D. in questione.

In tema di violazione delle prescrizioni del bando il Consiglio di Stato si è espresso affermando che *"il bando costituisce la lex specialis del pubblico concorso, da interpretare in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità: e ciò in forza sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i ricorrenti"*. (Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. n. 2709 del 27.05.2014; Cons. Stato, Sez. V, 10 aprile 2013, n. 1969).

Si tenga in considerazione, inoltre, che il sempre Consiglio di Stato con la sentenza n. 1328/2017 ha statuito che *"il bando di concorso è la "lex specialis" della procedura e va rispettata dalla commissione di concorso, che riveste la qualità di organo straordinario tecnico dell'amministrazione che ha indetto il concorso, con la conseguenza che alla stessa non è consentito di procedere alla disapplicazione delle norme del bando"* (Cons. Stato, sez. IV, 29 novembre 2002, n. 6530; sez. IV, 14 maggio 2007, n. 2423).

Le regole cristallizzate nella "*lex specialis*", costituita dal bando di concorso, vincolano rigidamente anche l'operato dell'Amministrazione, nel senso che questa è tenuta alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità nella interpretazione e nell'attuazione.

4. Come è noto il D.M. riveste, nell'interesse pubblico alla trasparenza ed alla imparzialità, un fondamentale riferimento dell'azione Amministrativa, generando affidamento nei partecipanti alla procedura concorsuale.

Pertanto, in maniera assolutamente inspiegabile ed irrazionale la Commissione valutatrice, decideva di disattendere le prescrizioni del bando.

L'Amministrazione è incorsa in un gravissimo errore di valutazione, poiché, qualora avesse correttamente applicato le disposizioni del bando, il Cianci si sarebbe almeno abilitato nella classe di concorso A017 riportando un punteggio di almeno 70, o persino vinto il concorso.

L'azione amministrativa è evidentemente avvenuta nella più assoluta irragionevolezza e arbitrarietà nonché nella più totale noncuranza del gravissimo danno che tutto ciò avrebbe arrecato alla sfera giuridica del ricorrente.

La grave illegittimità dell'operato dell'Amministrazione è ravvisabile nel vizio dell'eccesso di potere concretizzatosi, nella fattispecie, nelle sue tipiche figure sintomatiche, nonché nella violazione del principio di buon andamento della P.A. e del legittimo affidamento.

Parte ricorrente, pertanto, ha pieno ed indiscusso diritto all'annullamento dell'esito della prova orale svolta e alla sua ripetizione secondo le disposizioni del bando e per il tramite di diversa Commissione.

5. Alla luce di quanto esposto e sulla scorta del dato giurisprudenziale e dottrinale, l'agire dell'Amministrazione va tacciato di illegittimità con conseguente annullamento degli atti oggetto di impugnazione del presente ricorso.

L'ingiustizia e l'incoerenza grave e manifesta che ha caratterizzato la condotta dell'Amministrazione ha infatti inciso in maniera irreparabile sulla posizione del ricorrente, con conseguente violazione soprattutto del principio di equità che dovrebbe guidare l'azione amministrativa.

II. VIZIO DI MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE. IMPOSSIBILITÀ DEL CANDIDATO DI RICOSTRUIRE L'ITER LOGICO GIURIDICO DELLA VALUTAZIONE. ECCCESSO DI POTERE. ERRATA ED IMPROPRIA APPLICAZIONE DEI QUADRI DI RIFERIMENTO DELLA PROVA ORALE. ERRATA E FALSA APPLICAZIONE DEI QUADRI DI RIFERIMENTO DELLA PROVA ORALE. INGIUSTIZIA MANIFESTA ED ILLOGICITÀ, TRAVISAMENTO DEI FATTI, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CERTEZZA DEL DIRITTO E DEL PRINCIPIO DEL MERITO. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97, COMMA 3,

**COST. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA
MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. OMESSA VERBALIZZAZIONE.**

1. La valutazione negativa è stata attribuita dalla Commissione giudicatrice senza che fossero esplicitati in alcun modo i motivi alla base dei quali si fonda il giudizio stesso, né le relative argomentazioni in grado di chiarire l'*iter* logico seguito nell'attribuzione del punteggio insufficiente.

L'assoluto scollamento tra il voto espresso ed il concreto contenuto della prova svolta dal Cianci, come si evince anche dal PowerPoint depositato, rende possibile l'intervento del G.A., volto a verificare non tanto il merito della valutazione, quanto piuttosto l'esatta applicazione dei criteri posti dalla legge e dalla stessa stabiliti per la formulazione dei giudizi.

2.1. Come si è avuto modo di anticipare in fatto, uno dei quesiti somministrati non solo era stato proposto in maniera contraria alle disposizioni del bando che prevedono che il candidato debba essere valutato, esclusivamente, sulla progettazione di una attività didattica e su una prova in lingua inglese, ma non rientrava neanche nel programma e non era attinente alla "classe di concorso" del candidato. Ciò ha determinato che i criteri di valutazione di tale tipologia di argomenti, non fossero riportati nel quadro di riferimento e nella griglia di valutazione, motivo per il quale questi non erano pertinenti al quesito somministrato.

In nessun punto, peraltro, è previsto che al candidato potesse essere posta una domanda di tal fatta, e ciò appare palese anche dalla semplice analisi della griglia di valutazione della prova che, tra gli ambiti, riporta "1. *Capacità di progettazione appropriata, contestualizzata ed attrattiva dal punto di vista didattico; efficace anche con riferimento alle TIC, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti*"; "2. *Padronanza dei contenuti disciplinari in relazione alle competenze metodologiche*"; "3. *Qualità dell'esposizione convincente, fluida e ben strutturata; correttezza linguistica e terminologica nell'interlocuzione con la commissione*"; "4. *Interazione orale:*

comprensione e produzione in lingua inglese su argomenti di ordine generale, accademico e professionale con riferimento almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento”.

Il quesito di legislazione scolastica, dunque, non era in alcun modo valutabile secondo gli indicatori ed i descrittori presenti nella griglia, motivo per il quale la valutazione dello stesso (che non si conosce ma che ha contribuito al mancato superamento del concorso di parte del ricorrente) è di per sé assolutamente illegittima e arbitraria.

2.2. Val la pena rappresentare come di tale quesito somministrato al Cianci non vi sia traccia nei verbali redatti dalla Commissione e relativi all’espletamento della prova orale da parte del ricorrente.

Tale mancanza palesa una ulteriore illegittimità perpetrata da parte della Commissione giudicatrice a causa dell’omessa verbalizzazione.

Ebbene, è chiaro che la verbalizzazione delle attività espletate da un organo amministrativo costituisce un atto necessario, in quanto consente la verifica della regolarità delle operazioni medesime.

Secondo la dottrina in materia di studio sugli atti amministrativi, il verbale può definirsi quale atto giuridico, appartenente alla categoria delle certificazioni, quale documento avente lo scopo di descrivere atti o fatti rilevanti per il diritto, compiuti alla presenza di un funzionario verbalizzante cui è stata attribuita detta funzione. La verbalizzazione, pertanto, ha l’obiettivo di assicurare e dare conto della certezza. L’atto di verbalizzazione, ha una funzione di certificazione pubblica, contiene e rappresenta i fatti e gli atti giuridicamente rilevanti che è necessario siano conservati per le esigenze probatorie con fede privilegiata - dal momento che sono redatti da un pubblico ufficiale - che si sostanzia essenzialmente nella attendibilità in merito alla provenienza dell'atto, alle dichiarazioni compiute innanzi al pubblico ufficiale ed ai fatti innanzi a lui accaduti (Cass., sez. I, 3 dicembre 2002, n. 17106).

Nel caso di specie la Commissione ha omesso del tutto di verbalizzare uno dei quesiti somministrati al ricorrente così come i fatti verificati durante il colloquio orale, così violando le più basilari norme di legge e impedendo la ricostruzione fattuale e logica sia dello svolgimento della prova che della valutazione effettuata. Anche tale aspetto palesa l'irregolarità e l'illegittimità della prova svolta dal Cianci.

3. È noto che da bando la prova orale *“consiste nella progettazione di una attività didattica, comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle TIC”* (art. 8, comma 7, del bando), al candidato, invece, veniva somministrato un quesito completamente “fuori programma” e non previsto da bando né dal quadro di riferimento della prova orale per la classe di concorso A017 nel quale si legge chiaramente che *“La prova è così strutturata: 1.) progettazione di una attività didattica, comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche e di esempi di utilizzo pratico delle tecnologie digitali; 2.) accertamento della capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue”*. È bene rilevare, dunque, come non sussista alcuna corrispondenza tra la prima domanda posta al candidato in sede d'esame e ciò che l'Amministrazione delineava nel programma da svolgere ai fini dello studio preparatorio per affrontare la prova.

Infatti, al momento dell'esposizione orale, parte ricorrente anziché venire esaminata sul progetto che le era stato richiesto di preparare, veniva posta in primis una domanda relativa ad argomenti di legislazione scolastica.

Ebbene, codesto On.le TAR del Lazio ha ritenuto annullabile la valutazione della prova concorsuale quando gli argomenti non fossero oggetto di “programma”. Nel provvedimento si legge quanto segue: *“Osserva il Collegio che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, nei concorsi pubblici, la scelta dei quesiti su cui concentrare l'esame resta riservata a una sfera di discrezionalità*

*piuttosto ampia, che, come tale, deve intendersi sindacabile dal giudice amministrativo negli stretti limiti in cui siano configurabili ipotesi di sviamento o di manifesta irragionevolezza (Cons. Stato, Sez. III, 21 novembre 2016, n. 4864; Sez. VI, 8 febbraio 2016, n. 506). Tali vizi sono configurabili nel caso in esame. In particolare, dopo aver conseguito un brillante risultato sia alla prima che alla seconda prova scritta, il ricorrente è stato chiamato “a motivare ed argomentare” la risposta data al quesito n. 618: “Ai sensi del D. Lgs. N.267/00 (TUEL), i Comuni hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, impositiva e finanziaria”. È di palese evidenza l’assoluta estraneità di tale quesito con le materie oggetto delle prove orali indicate dalla Commissione medesima. Il secondo quesito posto al ricorrente (il n. 27: “i rapporti tra i livelli di governo nel nostro ordinamento dopo la riforma del Titolo V della Costituzione della Repubblica”), invece, avrebbe dovuto consentire alla Commissione la valutazione delle conoscenze specialistiche dimostrate al candidato. Non si riesce, tuttavia, a comprendere come abbia potuto la Commissione d’esame valutare le conoscenze specialistiche del candidato geologo sulla base di un quesito puramente giuridico e, segnatamente, di diritto pubblico e costituzionale. In conclusione, i quesiti che precedono, oltre ad essere estranei alle materie oggetto delle prove orali, non risultano avere attinenza con il carattere tecnico del profilo concorsuale GEO7/A, il cui titolo di studio richiesto è la laurea in scienze geologiche. 2.4 ***Alla luce delle suesposte considerazioni, assorbito ogni ulteriore profilo di censura, il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento gravato, nei limiti d’interesse dell’odierno ricorrente, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’autorità amministrativa. 3. Le spese seguono la soccombenza”*** (sentenza TAR Lazio n. 5071/2019).*

Pertanto, secondo il TAR essendo i quesiti posti dalla Commissione estranei alle materie oggetto delle prove orali, l’esclusione del candidato dalla prova orale deve essere annullata, così come la graduatoria stilata, con l’obbligo da

parte dell'Amministrazione di ripetere la prova orale i conformità alle materie previste dal bando.

4. A ciò si aggiunga che è pacifico ormai da tempo che il bando di gara, quale *lex specialis* che disciplina le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, come quella in parola, debba essere rispettato e seguito, non solo dai singoli concorrenti, ma anche dalle Amministrazioni che lo predispongono, le quali devono necessariamente vincolarsi alle loro stesse statuizioni.

Innanzitutto, infatti, “*quando l’Amministrazione, nell’esercizio del proprio potere discrezionale di autovincolarsi, stabilisce le regole poste a presidio del futuro espletamento di una determinata potestà, la stessa è tenuta all’osservanza di quelle prescrizioni, con la duplice conseguenza che le è impedita la loro disapplicazione e che la violazione di quelle determina l’illegittimità delle relative determinazioni*” (Cons. Stato, sez. V, 17 luglio 2017, n. 3502).

Per di più, il bando funge da garanzia del legittimo affidamento dei candidati e rappresenta un meccanismo “*di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbe pregiudicata ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio dell’auto-vincolo, che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l’amministrazione si è originariamente auto-vincolata nell’esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva*” (Cons. Stato sez III 21 febbraio 2022 n. 1258).

Pertanto, la predisposizione di quesiti attinenti e coerenti alla classe di concorso per cui si concorreva, “*disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado*”, sarebbe stata, non solo maggiormente rispettosa della *lex specialis* e dei principi generali di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa, ma anche prevedibile dal candidato sottoposto alla procedura di valutazione.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Ai fini della notifica ad eventuali controinteressati, essendo la notificazione del

ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, e ritenendo la notifica ex art. 150 c.p.c. non idonea al raggiungimento dello scopo, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del presente atto ai soli controinteressati (potendo essere le Amministrazioni ritualmente intimate) mediante pubblicazione di avviso ufficiale sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito e, ove ritenuto necessario da parte dell'On.le Giudicante, sul sito dell'Ufficio Scolastico per il Lazio che ha gestito la procedura concorsuale.

*

Per questi motivi,

SI CHIEDE

che codesto On.le Tribunale, previo accoglimento delle superiori istanze, Voglia annullare gli atti impugnati, meglio indicati in epigrafe, disponendo l'inserimento del ricorrente nella graduatoria di merito o, in subordine, la ripetizione della prova.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che la presente controversia ha un valore indeterminabile sicché è dovuto un C.U. di € 325,00.

Roma, 15 gennaio 2024.

Avv. Michele Bonetti

Avv. Santi Delia

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1-bis e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16 – quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 23 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss. mm. si attesta la conformità della presente copia cartacea all'originale telematico da cui è stata estratta.

Avv. Michele Bonetti